

REGOLAMENTO PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Per quanto riguarda la riduzione del 10% per coloro che fanno uso di composters, si propone l'integrazione dell'art. 11 nel modo che segue:

Art. 11 – Riduzioni OMISSIS

Comma 3/bis – La tariffa ordinaria viene ridotta della misura del 10% per l'utilizzo di compostiere di uso domestico di cui al regolamento previsto dall'art. 11/bis che segue.

OMISSIS **Art. 11/bis**

Agevolazioni per la raccolta differenziata – Compostaggio domestico

1. Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati e dei rifiuti di imballaggi.

Nel Comune è incentivato il compostaggio domestico praticato con i seguenti sistemi:

a. Compostaggio in compostiera mediante:

- Composter chiuso: contenitore areato, studiato per fare compostaggio in piccoli giardini, normalmente in commercio, in materiale plastico costruito con struttura tipo a campana dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo;
- Composter fai da te: contenitore in rete metallica possibilmente plastificata, a maglia fine, rivestito con materiale ombreggiante es. tessuto non tessuto o telo di iuta, di forma cilindrica, dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare;
- Cassa di compostaggio: contenitore costruito in legno realizzato in modo da permettere una buona aerazione ed un facile rivoltamento.

b. Compostaggio in cumulo all'aperto, laddove il cumulo sia già esistente ed abbia le seguenti caratteristiche:

- Capacità minima 1 metro cubo
- Larghezza massima della base metri 2
- Altezza compresa tra metri 0,6 e metri 1,5
- Lunghezza minima a regime: metri 2
- Sezione triangolare o trapezoidale

c. Compostaggio in buche aventi le seguenti caratteristiche:

- Capacità minima 1 metro cubo
- Pareti foderate ad es. in legno,

- Fori di drenaggio sul fondo

Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le buche e le concimaie agricole.

Sono oggetto di compostaggio i residui vegetali di giardini ed orti nonché i rifiuti di cucina limitatamente alla frazione vegetale seguendo le regole di base per la produzione del compost quali: la giusta miscelazione tra scarti umidi (quelli da cucina) e scarti secchi (quelli del giardino), un'adeguata aerazione, un'adeguata percentuale di umidità e la preparazione del fondo per garantire il drenaggio dell'umidità in eccesso, evitando la formazione di cattivi odori.

2. Alle utenze domestiche che effettuano regolarmente il compostaggio domestico per i rifiuti organici in conformità al presente Regolamento si applica, a richiesta degli stessi, una riduzione del 10% (dieci per cento) sulla tariffa unitaria della categoria 1 (abitazioni private).
3. L'agevolazione è riservata a tutti i cittadini del territorio comunale che pagano la T.A.R.S.U.
4. I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato.
5. Il composte deve essere obbligatoriamente collocato nell'area di pertinenza dell'abitazione ed il requisito necessario per beneficiare dell'agevolazione è disporre al servizio della propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto.
6. Nelle zone residenziali previste ai sensi del vigente PRG o se il luogo di compostaggio è distante meno di 5 metri dal confine di un'altra proprietà è obbligatorio l'uso della compostiera chiusa.
7. E' ammesso l'utilizzo di un'unica compostiera per un numero totale di 6 (sei) persone residenti appartenenti ad un massimo di 3 (tre) nuclei familiari, a condizione che sia di idonea capacità e venga posizionata nella pertinenza alla quale hanno accesso diretto tutti gli utilizzatori;
8. La richiesta per la riduzione deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dell'ufficio tributi.
9. La riduzione, una volta concessa compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio tributi.
10. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e qualora rilevi il loro venir meno procederà al recupero retroattivo della tariffa con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione, degli interessi e all'applicazione delle sanzioni.
11. La prima verifica da parte del Corpo di Polizia Municipale per il corretto utilizzo della compostiere avverrà, per tutti gli utenti, entro 12 (dodici) mesi dalla data di adesione. Per gli anni successivi la verifica potrà essere eseguita anche a campione con date stabilite dall'Ente gestore.